Relazione illustrativa

La presente proposta di Testo unico in materia di promozione della legalità, contrasto ai fenomeni di criminalità e sostegno alle vittime risponde all'esigenza di razionalizzare e semplificare il quadro normativo regionale mediante un'attività di riordino e coordinamento delle numerose disposizioni intervenute nel tempo su tali tematiche

Nel corso degli ultimi decenni, il legislatore regionale ha adottato una pluralità di interventi legislativi volti a promuovere la cultura della legalità, a contrastare fenomeni criminali quali racket, usura ed estorsione, nonché a garantire tutela, sostegno e accompagnamento in favore delle vittime innocenti di reati e delle loro famiglie. Tuttavia, la stratificazione normativa ha determinato sovrapposizioni, frammentazioni e disomogeneità applicative, rendendo necessario un intervento di riordino organico.

Il presente Testo unico intende pertanto fornire un impianto normativo chiaro, organico e coerente, che rappresenti un riferimento stabile per l'attuazione delle politiche regionali in materia di legalità, sicurezza e diritti delle vittime, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alla Regione.

L'intervento si fonda su un'accurata ricognizione delle principali fonti regionali, tra cui, in particolare, la legge regionale 11/2004, la legge regionale 1/2009 istitutiva della Fondazione Pol.i.s., e la legge regionale 34/2017, nonché su ulteriori disposizioni contenute in provvedimenti settoriali e finanziari.

Il provvedimento definisce i principi generali dell'azione regionale in materia di legalità e individua le linee di intervento strategiche (art. 3), valorizzando la funzione delle istituzioni scolastiche e universitarie, degli enti locali, del Terzo Settore e delle realtà sociali ed economiche, in una logica di collaborazione interistituzionale e concertazione sociale.

Particolare attenzione è dedicata al sostegno concreto alle vittime di criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere e dei reati intenzionali violenti, attraverso interventi integrati e multidimensionali di assistenza, tutela, inclusione, reinserimento socio-lavorativo e promozione di diritti.

Un elemento centrale della proposta è l'attenzione alle vittime innocenti di reati, in particolare coloro che subiscono violenze o sono colpiti da criminalità organizzata. La legge non si limita a garantire un riconoscimento formale di diritti, ma prevede misure concrete di sostegno materiale, psicologico, educativo e sociale. Le iniziative vanno dal supporto scolastico e formativo, fino all'accompagnamento nel mondo del lavoro, evidenziando un impegno a lungo termine per il recupero e l'inclusione delle persone danneggiate da reati gravi.

VI Commissione Consiliare Permanente - Il Presidente

La collaborazione istituzionale rappresenta un altro punto di forza del testo: la Regione Campania intende operare con un metodo partecipativo e concertativo, coinvolgendo enti locali, associazioni del Terzo settore, amministrazioni statali e altri soggetti con competenze specifiche, attraverso protocolli e accordi che facilitano l'efficacia degli interventi. In questo contesto, la creazione di una cabina di regia regionale mira a garantire una supervisione coordinata e integrata delle iniziative, senza gravare ulteriormente sul bilancio.
In sintesi, la proposta di legge assume un carattere strategico, capace di tradurre in azioni concrete la volontà di costruire una società più giusta, solidale e rispettosa delle regole. La cultura della legalità, così intesa, non è solo un valore astratto, ma una pratica quotidiana da promuovere attraverso politiche integrate, investimenti mirati e una rete di sostegno efficace per chi ha subito ingiustizie.
La proposta di legge si compone di 22 articoli suddivisi in 3 Titoli.
Il Titolo I (artt. da 1 a 6) contiene disposizioni di carattere generale, quali i principi e le finalità della proposta di legge (articolo 1), e l'oggetto della stessa (articolo 2), come sopra precisati.
L'articolo 3 attribuisce alla Giunta regionale la programmazione annuale delle misure da adottare, attraverso linee d'intervento approvate previo parere delle competenti commissioni consiliari, che tengono conto delle specifiche esigenze che emergono sul territorio e delle risorse finanziarie disponibili.
L'articolo 4 prevede che nell'ambito dell'attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno alle vittime della criminalità, la Giunta regionale possa avvalersi della Fondazione Pol.i.s. – Politiche Integrate per la sicurezza.
Gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente, il principio della collaborazione istituzionale con gli enti pubblici competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, e il principio della concertazione sociale con le organizzazioni e le associazioni del Terzo Settore operanti nel settore dell'educazione alla legalità, del contrasto alla criminalità organizzata e per il sostegno alle vittime dei reati, nonché con le associazioni o fondazioni antiracket e antiusura, con sede in Campania, e con le associazioni dei familiari delle vittime.
L'articolo 7 prevede l'istituzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e senza costi aggiuntivi, di una cabina di regia regionale per coordinare le misure a sostegno delle vittime di criminalità. La cabina è composta da rappresentanti istituzionali e tecnici, si riunisce almeno una volta l'anno per definire le strategie di intervento e promozione della legalità, e riceve supporto organizzativo dall'Ufficio Speciale competente
Il Titolo II riguarda gli interventi diretti e le politiche regionali in materia, e si compone di due capitoli.
Il Capo I (artt. da 8 a 12) è relativo agli interventi per la cultura della legalità e la prevenzione della criminalità.
L'articolo 8 prevede che la Regione promuova iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità mediante la realizzazione, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado e le Università presenti sul

Consiliare Permanente - VI Commissione - Presidente

territorio regionale, di attività didattiche integrative, seminari di studio e laboratori, indagini e ricerche, proiezioni di film o documentari, incontri e dibattiti, con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità organizzata e delle devianze giovanili.

L'articolo 9 sancisce che la Regione riconosce il rating di legalità, istituito dall'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, quale strumento volto ad incentivare le imprese ad operare nel rispetto del principio di legalità, attuando comportamenti aziendali improntati alla correttezza, alla trasparenza e alla eticità, e promuove comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, valorizzando gli strumenti già introdotti nell'ordinamento regionale, come il marchio etico di cui alla legge regionale 21 luglio 2014, n. 14.

All'articolo 10 sono inseriti gli interventi per la prevenzione dell'usura mediante specifiche azioni di informazione e sensibilizzazione volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale, e mediante azioni volte ad agevolare l'accesso al credito e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.

Con l'articolo 11 si conferma l'istituzione, presso la Presidenza della Giunta oppure per delega presso l'assessorato alla sicurezza della Giunta regionale, del coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con lo scopo di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale e coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket; il coordinamento è presieduto dal commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Presidente della Giunta regionale e scelto fra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e ad esso prendono parte anche rappresentanti delle associazioni antiracket e fondazione antiusura con sede in Campania.

L'articolo 12 riguarda le iniziative messe in campo dalla Regione per la celebrazione della "Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime" e per analoghe iniziative celebrative presso le scuole di ogni ordine, gli enti locali e le associazioni.

Il Capo II (artt. da 13 a 16) contiene gli interventi e le politiche a sostegno delle vittime innocenti di reati.

L'articolo 13 prevede la possibilità di accordi con gli enti locali per la realizzazione di progetti integratati di sicurezza urbana che hanno come finalità la prevenzione di attività criminali e l'aiuto alle vittime di criminalità, mediante servizi di informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento, di accompagnamento alle vittime e assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali, e di sostegno alla risocializzazione e supporto psicologico; inoltre, sempre nell'ottico della piena collaborazione con gli enti locali, si prevedono progetti volti a ad aiutare i nuclei familiari nel caso in cui sussistono condizioni di grave disagio o se il danno subito ha determinato la mancanza della fonte di reddito.

Commissione Permanente - VI - Il Presidente

L'articolo 14 istituisce un fondo regionale per fornire supporto economico alle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona, in linea con la direttiva europea 2012/29/UE. Il fondo è inizialmente dotato di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2025-2027. Le modalità di accesso e assegnazione delle risorse saranno stabilite con apposita deliberazione prevista all'articolo 3.
L'articolo 15 stabilisce che la Regione prevede misure concrete di solidarietà per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, del terrorismo, del dovere e di reati intenzionali violenti, e ai loro familiari, e, a tal fine, la Giunta regionale definisce l'entità delle risorse finalizzate all'assegnazione di borse di studio da destinare a sostegno delle spese per l'istruzione e la formazione di studenti iscritti alla scuola dell'infanzia e scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado, all'Università e ai corsi di formazione professionale.
L'articolo 16 ribadisce la piena attuazione della disposizione statale in materia di diritto al collocamento obbligatorio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
All'articolo 17 si prevedono misure concrete a sostegno delle vittime di usura, quali la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di usura ed estorsione, l'assistenza legale, la consulenza aziendale e il supporto psicologico per le vittime di tali reati, nonché iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità.
Il Titolo III contiene le disposizioni finali con la clausola valutativa rimessa al Consiglio regionale (articolo 18), le disposizioni abrogate (articolo 19), una disposizione transitoria riguardante la vigenza del coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura nominato ai sensi dell'abroganda legge regionale n. 11/2004 (articolo 20), la disposizione finanziaria (articolo 21), nella quale si individuano le risorse finanziarie per far fronte agli oneri previsti dalla legge, e, infine, l'entrata in vigore (articolo 22).